CAMERA DEI DEPUTATI N. 248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, FIANDROTTI, AMODEO

Presentata il 3 agosto 1983

Integrazione dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e sperimentazione organizzativa e didattica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra le categorie che possono a domanda, previo giudizio di idoneità, essere inquadrate nel ruolo dei ricercatori universitari prevede all'articolo 58, lettera *i*) i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'università.

Nessun riferimento, invece, viene fatto né da questa norma, né dall'articolo 50 che si riferisce ai professori associati, agli assistenti e agli aiuti clinici dei policlinici, che sono stati assunti mediante pubblico concorso.

La tassatività dell'elencazione delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità, per professori associati e per ricercatore, sembrerebbe quindi escludere una intera categoria che da tantissimi anni ha affiancato gli organi didattici di ricerca medica, operando nelle strutture universitarie con compiti del tutto uguali a quelli deferibili per legge agli assistenti e agli aiuti universitari.

In verità durante la discussione della legge di delega fu presentato un emendamento del senatore Bompiani, tendente ad equiparare gli aiuti e gli assistenti clinici dei policlinici universitari rispettivamente agli aiuti ed agli assistenti universitari.

L'emendamento non fu discusso in conseguenza della decisione pregiudiziale di rinviare ad una successiva occasione l'esame dei problemi relativi all'inquadramento della categoria qui considerata.

Né ci pare che si possa fondatamente affermare che la categoria in questione è stata considerata nell'articolo 58, lettera

i), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, « implicitamente » all'interno della fascia dei medici interni universitari.

Appare assolutamente contraddittorio, infatti, far rientrare nell'ambito di tale categoria assistenti e aiuti clinici dei policlinici, tenuto conto della differenza dei compiti richiesti rispettivamente ai medici interni e agli assistenti dei policlinici.

Infatti, il medico interno è destinato a svolgere funzioni polivalenti non esattamente definite, ma comunque aggregate attorno alla finalità coessenziale della formazione e sperimentazione di attitudini che coerentemente lo pongono alla stregua dei titolari di contratto, assegni, ecc.

All'inverso le qualifiche di assistenti e aiuto clinici dei policlinici richiamano con immediatezza un ruolo prequalificato dalla legge con descrizione di compiti, mansioni e responsabilità precipue, in coerenza e conformità all'assetto in cui furono inseriti i vincitori dei concorsi pubblici, ed alle finalità di esse, tanto sul piano della ricerca e della didattica, quanto su quello dell'assistenza medica.

La presente proposta di legge mira a riparare quindi ad una palese ingiustizia perpetrata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai danni degli assistenti e degli aiuti clinici dei policlinici, che abbiano effettivamente svolto attività didattica e scientifica documentabile dagli atti della facoltà.

Si intende, cioè, evitare che coll'esclusoine delle categorie in parola si possa avere un quadro incompleto, nell'ambito del complessivo riordino della funzione docente universitaria, delle figure di cui fino a oggi l'università si è avvalsa; in particolare, si tratta di evitare la consacrazione di una posizione subalterna degli assistenti e degli aiuti clinici dei policlinici rispetto agli assistenti universitari, ai tecnici laureati, agli astronomi, ai curatori degli orti botanici.

Tale discriminazione può costituire un momento di innesto di gravi e giustificate tensioni, che potrebbero determinare un insoddisfacente funzionamento dei servizi assistenziali dei policlinici, nonché dell'attività di ricerca e didattica negli stessi svolta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati, nel ruolo dei professori associati, previo giudizio di idoneità, gli assistenti e gli aiuti clinici dei policlinici, i quali abbiano effettivamente svolto attività didattica e scientifica documentabile dagli atti della facoltà, per almeno tre anni entro l'anno accademico 1979-1980.